

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 17/04/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorso è avverso una cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis DPR 600/73 per i seguenti motivi.

La cartella sarebbe nulla perchè non preceduta da relativo avviso di accertamento, non potendo l'omessa indicazione del reddito minimo per una società non operativa giustificare l'applicazione dell'art. 36 bis.

La società in esame è stata posta in liquidazione volontaria per azzeramento del capitale, non ha alcuna attività e non produce reddito.

La liquidazione societaria risponde ad esigenze economiche reali e non ad intenti elusivi.

Il contribuente ha presentato formale istanza di disapplicazione delle norme anti elusive e non avendo avuto risposta entro 90 gg deve intendersi autorizzato in tal senso.

La cartella non è stata ritualmente notificata.

Le controparti Equitalia e Direzione Provinciale si costituivano e chiedevano il rigetto come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Innanzitutto si rileva la regolarità e l'efficacia della notifica dell'atto impugnato, avvenuto nelle forme consentite dalla legge e la circostanza che ha raggiunto lo scopo, come il tempestivo ricorso dimostra.

Corrisponde al vero che nel termine generale di giorni novanta non vi è stata risposta alla richiesta di disapplicazione delle norme anti elusione, ma è altresì vero che subito dopo, e ben prima del momento della dichiarazione in esame, fu emesso formale provvedimento di rigetto.

Il termine di gg. 90 produce effetti nel silenzio e solo se quest'ultimo persiste.

Al momento della dichiarazione il contribuente aveva ricevuto il diniego alla disapplicazione. Poteva ricorrere avverso detto provvedimento, ma non poteva ignorarlo.

Al momento della compilazione della dichiarazione ha effettuato il previsto test di verifica dell'operatività ma poi ha ommesso di indicare il reddito imponibile minimo.

Ciò ha generato il diritto dell'Erario di liquidare il dovuto, in base a meccanismi predeterminati attivati dallo stesso contribuente con la sua dichiarazione.

Nella specie l'applicazione del reddito imponibile minimo è correttamente previsto dalla norma erariale perché forti sono gli indizi di scelte fiscali elusive.

La liquidazione volontaria della società risale al lontano 1998 e non è stata seguita da concrete attività volte alla chiusura e cancellazione.

Appena prima della messa in liquidazione la società ricorrente ha dato in affitto l'intero ramo d'azienda, percependo da quel momento il relativo canone.

Il modello di separare gli utili futuri dai debiti accumulati, appare nella specie essere stato prescelto dai soci. E proprio per impedire che opzioni similari consentano elusioni di imposte che è stato previsto il reddito minimo imponibile e comprese tra le non operative le società in liquidazione.

Il ricorso è infondato e consegue la soccombenza alle spese quantificate come in dispositivo.

### **PQM**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro 1.000 a favore dell'Ufficio.